

Tributi dovuti da _____ nato/a il _____
a _____ residente in _____
Via/piazza _____ C.F. _____, in qualità
di _____ per la successione di _____,
nato/a il _____ deceduto/a il _____ dich/ne num _____ vol _____ Ufficio di
_____ C.F. _____

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IPOTECARIA

Valore complessivo immobili soggetti all'imposta € _____
Imposta (aliquota 2% - cod. trib **649T**) € _____
Valore complessivo prima casa € _____
Agevolazione prima casa n° _____ unità x € **168,00** € _____

LIQUIDAZIONE IMPOSTA CATASTALE

Valore complessivo immobili soggetti all'imposta € _____
Imposta (aliquota 1% - cod. trib **737T**) € _____
Valore complessivo prima casa € _____
Agevolazione prima casa n° _____ unità x € **168,00** € _____

LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta dovuta è nella misura di € **58,48** per ogni formalità di trascrizione richiesta al competente Ufficio del Territorio, salvo maggiore imposta liquidata dall'Ufficio in sede di compilazione della trascrizione – cod. trib. **456T** – n° _____ Uffici del Territorio x € **58,48** € _____

LIQUIDAZIONE TASSA IPOTECARIA

La tassa dovuta è nella misura di € **35,00** per ogni Ufficio del Territorio destinataria della trascrizione degli immobili indicati nella dichiarazione di successione – cod. trib. **778T** – n° _____ Uffici del Territorio e x € **35,00** € _____

LIQUIDAZIONE TRIBUTI SPECIALI: CODICE TRIBUTO 964T € 30,99

LIQUIDAZIONE IMPOSTA SOST. INVIM SULL'INCREMENTO DEL VALORE DEGLI IMMOBILI

N.B. solo per deceduti prima del 1-7-2000

Valore complessivo alla data di apertura della successione degli immobili acquisiti dal defunto prima del 31-12-1992 –

Imposta (aliquota 1% - cod. trib 722T) € _____

TOTALE € _____

L'Aquila, Li _____

Firma _____

AVVERTENZE - Il dichiarante nel compilare il prospetto deve indicare la propria qualifica: erede, legatario, rappresentante legale, amministratore, curatore, esecutore testamentario.

Per le imposte ipotecaria e catastale l'aliquota ordinaria da applicare in misura proporzionale è rispettivamente del 2% e dell'1%, con un minimo di € 168 per ciascuna imposta.

Per le dichiarazioni apertesi dal 1° luglio 2000, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 168, se in capo ai beneficiari o ad almeno uno di essi sussistono i benefici previsti per la prima casa.

Per le successioni apertesi antecedentemente al 1° gennaio 1996 (non ancora presentate o i cui avvisi di liquidazione non siano stati notificati dall'Ufficio alla data del 29 marzo 1997) le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura vigente all'epoca. Si precisa al riguardo che, dal 28 maggio 1978 al 31 dicembre 1995, per le suddette imposte la misura proporzionale era determinata rispettivamente con le aliquote dell'1,60% e dello 0,40%. Sono confermati i trattamenti di favore previsti dalle vigenti normative; in particolare si fa presente che nei territori montani i trasferimenti per causa di morte di fondi rustici, di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti all'imposta ipotecaria nella misura fissa di € 168 e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Per gli immobili di rilevante interesse culturale, già vincolati alla data di apertura della successione anche se esclusi dall'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 13 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovute in misura normale le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, sostitutiva di quella comunale sull'incremento degli immobili e la tassa ipotecaria. Non sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 346/1990, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

L'imposta sostitutiva di quella sull'incremento di valore degli immobili deve essere liquidata sul valore indicato nella dichiarazione di successione relativo ai soli immobili acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992.

L'imposta sostitutiva non è più dovuta a partire dal 1° gennaio 2001. Per le successioni apertesi fino al 31 dicembre 2000, non è dovuta se il valore imponibile complessivo è pari o inferiore a L. 350.000.000.

Se tale valore è superiore a 350 milioni, l'imposta deve essere liquidata sull'intero valore, con aliquota proporzionale dell'1% (ad esempio se il valore imponibile complessivo è di lire 300 milioni, l'imposta dovuta è pari a lire 3 milioni). Resta esclusa l'applicabilità di esenzioni o riduzioni già previste, in materia di INVIM, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 o da altre disposizioni di legge.

Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, continua ad essere dovuta l'INVIM, secondo le regole proprie di tale tributo, e non già l'imposta sostitutiva.

AUTOLIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

Per le successioni apertesi:

IMPOSTA IPOTECARIA	IMPOSTA CATASTALE
--------------------	-------------------

Ar. 210
Autoliquide 1973 et seq.

fino al 01/03/76	0/80% minimo L. 2.000	0.20% minimo L. 2.000
dal 02/03/76 al 24/7/78	0.80% minimo L. 2.000	0.20% minimo L. 2.000
dal 25/07/78 al 31/12/82	1.60% minimo L. 20.000	0.40% minimo L. 20.000
dal 01/01/83 al 01/10/89	1.60% minimo L. 50.000	0.40% L. 50.000
dal 02/10/89 al 21/05/93	1.60% minimo L. 100.000	0.40% minimo L. 100.000
dal 22/05/93 al 31/12/95	1.60% minimo L. 150.000	0.40% minimo L. 150.000
dal 01/01/96 al 19/06/96	2% minimo L. 150.000	1% minimo L. 150.000
dal 20/06/96	2% minimo L. 250.000	1% minimo L. 250.000